



# Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N.	76
Data di registrazione	17/02/2014

**OGGETTO:** PSR PUGLIA 2007/2013 – Misura 125 – Azione 3 - “Ammodernamento di strade rurali del Comune di Nardò di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali” - CUP H77H12001210001 – CIG 504527222A. Conferma aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL AREA FUNZIONALE 1° - SERVIZI TECNICI E MOBILITA' URBANA - NUOVE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI - CIMITERO COMUNALE

Premesso che:

- con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 27 del 13/03/2012, pubblicata sul BURP n. 43 del 22/03/2012, è stato approvato il Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 125 del PSR Puglia 2007-2013 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”, successivamente rettificato con Determinazione dell’Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 del 11 giugno 2012, n. 107;
- il predetto Bando pubblico per la selezione dei progetti prevede tra l'altro la seguente azione di intervento: “AZIONE 3 - Ammodernamento delle strade rurali pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”;
- il Comune di Nardò di Nardò ha partecipato al suddetto bando pubblico presentando domanda di finanziamento per l’Azione 3 per il il progetto relativo all’AMMODERNAMENTO DI STRADE RURALI DEL COMUNE DI NARDO’ DI COLLEGAMENTO CON LE ARTERIE DI COMUNICAZIONE COMUNALI, PROVINCIALI E STATALI”;
- La Regione Puglia, Area politiche per lo sviluppo rurale con determinazione n. 160 del 02/08/2012 dell'autorità di gestione del PSR Puglia 2007/2013 ha ammesso al finanziamento il progetto presentato dal Comune di Nardò previa istruttoria tecnico-amministrativa prevista nella determinazione n. 107/2012, dell’importo complessivo di € 610.000,00, da finanziarsi come segue: € 499.600,54 con contributo Regionale in conto PSR, ed €

110.399,46 a carico del Bilancio Comunale, da imputarsi al Cap. 29655/2012 impegno 2167/2012, a fronte dell'impegno assunto con Determinazione n. 841 del 28.11.2012, giusta Delibera della G.C. n. 323 del 27.9.2012 di approvazione del progetto esecutivo;

- Che al fine di dare attuazione all'intervento, con Determinazione Dirigenziale n. 239 del 12/04/2013 è stata indetta gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 295 del 14/05/2013 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte presentate costituita nel modo seguente: PRESIDENTE Ing. Nicola D'Alessandro, COMPONENTE Geom. Cosimo Fedele, COMPONENTE Geom. Massimo Livieri, SEGRETARIO Sig. Michele Durante;
- A seguito dell'esperimento della gara è risultata provvisoriamente aggiudicataria l'ATI De Pascalis – Riccardo, che ha offerto il ribasso del 9,10 % sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
- Con Determinazione n. 778 del 12.12.2013 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'ATI De Pascalis – Riccardo; dell'avvenuta aggiudicazione è stato dato pubblicità in data 16.12.2013 con pubblicazione di apposto avviso all'Albo della Stazione appaltante, sul sito web del Comune e mediante PEC a tutti i concorrenti;
- A seguito della notifica, l'ATI SME Strade – Giannoccaro Costruzioni proponeva ricorso al TAR Puglia, notificato in data 17.1.2014, prot. 21.1.2014;
- Nel predetto ricorso si avanzano due censure all'operato dell'amministrazione: la prima relativa alla violazione dell'art. 38, c. 1, lett. m-quater) del D.lgs 163/06 e dell'art. 21-nonies della l. 241/90 in materia di autotutela, con specifico riferimento alla mancata assunzione delle determinazioni finali della Commissione in ordine alla possibile situazione di controllo dei concorrenti dell'ATI De Pascali Pantaleo – Riccardo S.R.L. e F.lli Fasano S.r.l.; e la seconda diretta principalmente alla censura delle valutazioni fatte dalla Commissione di gara sull'offerta dell'aggiudicataria, salvo altro;
- Riguardo al primo motivo di ricorso, rilevato che le censure e la natura delle valutazioni da effettuare attengono a materia propria della Commissione di gara, con Determinazione n. 45 del 3.2.2014 la Commissione è stata ricostituita nella originaria composizione, e con l'allegato Verbale n. 11 del 4.2.2014 ha assunto le determinazioni in ordine alla possibile situazione di controllo dei concorrenti dell'ATI De Pascali Pantaleo – Riccardo S.R.L. e F.lli Fasano S.r.l., confermando l'aggiudicazione alla medesima ATI;
- Della ricostituzione della Commissione è stato dato avviso pubblico nelle stesse forme del Bando di gara mediante pubblicazione di apposito avviso prot. 3955 del 03/02/2014 all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Web istituzionale e dell'Area Funzionale 1.a, nonchè tramite PEC ai concorrenti;
- Con PEC del 4.2.2014, prot. 4225, il predetto Verbale della Commissione n. 11 del 3.2.2014 è stato notificato a tutti i concorrenti con l'invito a formulare osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis) della l. 241/90;
- Nei termini sono pervenute con PEC del 14.2.2014, in corso di protocollazione, le osservazioni dell'Avv. Pantaleo Ernesto Bacile per conto e nell'interesse della ricorrente ATI SME – Giannoccaro;

Tutto ciò premesso

- Visto il Verbale della Commissione di Gara n. 11 del 4.2.2014, con il quale si conferma, in esito al riesame condotto, l'ammissione dell'ATI aggiudicataria De Pascali – Riccardo, e pertanto l'aggiudicazione della gara alla medesima ATI, in base alle valutazioni e per le motivazioni ivi dettagliatamente esplicitate, e che devono intendersi nel presente atto integralmente richiamate;
- Viste le allegate osservazioni prodotte dall'Avv. Bacile in nome e per conto dell'ATI SME Strade – Giannoccaro;
- Con le predette osservazioni, il legale della ricorrente ATI osserva in sintesi che con il Verbale n. 11 la Commissione di gara "ha emesso un provvedimento di convalida che lungi dal contenere una verifica puntuale delle condizioni previste dalla prassi e dalla giurisprudenza (...) si è limitata a riportare estratti di repertorio di giurisprudenza senza attestare quanto le era dovuto, e cioè l'assenza di collegamento ovvero di condizioni tipiche indicative di possibile imputazione dell'offerta ad un unico centro decisionale." (punto 6) , "ha operato un nuovo confronto sulla base del criterio di aggiudicazione (...)" (punto 7) ;
- Si osserva inoltre che "(...) l'atto di convalida è incompleto perchè non riguarda tutti i vizi censurati nel ricorso, ma solo quello relativo al collegamento tra le imprese (...). Nulla si dice sugli altri vizi dell'atto dell'atto pure denunciati in ricorso, che addirittura la Commissione volontariamente omette di esaminare." (punto 8) e che infine si eccepisce che "la convalida dell'atto amministrativo vada preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, mentre nel caso si è avuto solo un preteso avvio inviato alle ore 17.37 del 3.2.2014 fissando la convocazione per il giorno seguente alle ore 9.00 e quindi senza indicare un termine adeguato per il controinteressato ai fini della conoscenza degli atti." (punto 9) ;
- Nel merito delle osservazioni formulate, si evidenzia quanto segue:
  - con riferimento al punto 6, dall'esame del Verbale in data 4.2.2014 risulta che la Commissione di Gara, partendo dalla ricostruzione dell'evoluzione normativa sulla materia alla luce degli adeguamenti imposti dalla legislazione e dal diritto comunitario, ha puntualmente valutato tutte le circostanze di fatto emerse nel corso della seduta di gara, sia con specifico riferimento alle relazioni di fatto già accertate nel corso delle precedenti sedute (v. Verbali n. 2 e n. 3), che in esito all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, concludendo sulla scorta delle analisi effettuate illustrate compiutamente in ogni loro passaggio logico, sull'inesistenza degli "*univoci elementi*" di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale previsti dalla legge per l'esclusione, non essendo sufficiente, in base alla normativa esistente, nè l'esistenza di forme di collegamento ex art. 2359 del codice civile, nè semplici relazioni di fatto;
  - con riferimento al punto 7, dal Verbale non risulta che la Commissione abbia operato nuovi confronti delle offerte, il che sarebbe precluso dalla legge, bensì ha solo analizzato i punteggi già attribuiti sia all'offerta tecnica che a quella economica;
  - con riferimento al punto 8, dall'esame del Verbale emerge che la Commissione si sia attenuta in maniera pedissequa al mandato ricevuto con la Determinazione n. 45/2014 (vedi punto 1 del dispositivo) e quindi alle "(...) determinazioni di cui al

verbale di gara n. 3 in data 24.7.2013;”

- con riferimento al punto 9, si evidenzia che la semplice riconvocazione della Commissione, così come le valutazioni di cui al Verbale n. 11, sono adempimenti endoprocedimentali che non rientrano certamente tra le fattispecie di cui all'art. 10 bis della l. 241/90, che prevede l'obbligo di comunicazione solo “*prima della formale adozione di un provvedimento negativo*”, comunicazione che è stata ritualmente data con PEC prot. del 4.2.2014, prot. 4225, con cui, in vista dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento avviato con la Determinazione 45/2014, è stato trasmesso alla ricorrente il predetto Verbale della Commissione n. 11 del 3.2.2014;
- Sempre con riferimento al punto 8 della memoria prodotta dall'Avv. Bacile, in relazione ai restanti motivi di ricorso si osserva a margine che:
  - come chiarito più volte dalla giurisprudenza, le valutazioni tecniche della Commissione non sono censurabili (una ex multis, TAR Sardegna - Sentenza 03/02/2004 n. 100, “Nel caso in cui non si può ritenere sussistente alcuna manifesta illogicità o irragionevolezza delle motivazioni espresse dalla Commissione, ovvero errori di fatto nelle relative valutazioni, sono inammissibili le censure volte a contestare il merito delle valutazioni tecnico discrezionali di competenza della Commissione di gara”), e che nel caso in specie, rispetto alla valutazione del criterio n. 2 citato nel ricorso, l'offerta Tecnica dell'ATI De Pascali – Riccardo ha ottenuto dalla Commissione una valutazione di punti 0,15, per la quale non si può ritenere sussistente alcun profilo di manifesta illogicità o irragionevolezza;
  - alla luce del disposto dell'art. 46 del D.lgs 163/06, può essere causa di esclusione l'ulteriore motivo addotto (presentazione di una relazione composta di 12 facciate in luogo delle 10 richieste);
  - non trovano corrispondenza in atti le affermazioni riportate in ricorso (pag. 8) riguardo all'inserimento nell'offerta tecnica dell'ATI De Pascali – Riccardo di elementi che possono fare desumere il contenuto dell'offerta economica, in quanto dal confronto delle schede allegate alla relazione tecnica dell'offerta con la Tav. 10 di progetto, tutte le strade riportate nell'offerta tecnica sono quelle e solo quelle già previste in progetto e segnate in rosso sulla citata Tav. 10.

Tutto ciò premesso e considerato,

- Vista la propria Determinazione n. 45/2014;
- Visto il Verbale della Commissione giudicatrice n. 11 del 4.2.2014;
- Viste le osservazioni prodotte dall'ATI SME Strade – Giannoccaro a seguito dell'avviso di procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90;
- Visto l'art. 107 del D.lgs 267/00;

### **DETERMINA**

1. Per tutte le motivazioni di cui al Verbale della Commissione di Gara n. 11 del 4.2.2014, e per tutte le ulteriori ragioni e motivi in premessa esplicitate, di approvare il Verbale della Commissione di Gara n. 11 del 4.2.2014;

2. di confermare l'aggiudicazione definitiva della gara all'ATI De Pascacchi – A. Riccardo S.r.l. alle condizioni tutte di cui alla Determinazione n. 778 del 12.12.2013;
3. di provvedere con proprio successivo atto all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 21-nonies della l.241/90;
4. di notificare la presente determinazione alle Ditte partecipanti alla gara e in forma pubblica mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Web istituzionale e all'Albo Pretorio Comunale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa e non è soggetto al visto di regolarità contabile.

Lì 17/02/2014

**IL DIRIGENTE**  
**ING. NICOLA D'ALESSANDRO**

( FIRMA DIGITALE )

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Reg. n. 340**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 17/02/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 17/02/2014

IL MESSO COMUNALE  
Antonio CONGEDO

---

il Segretario Generale  
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

---